

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Lunedì, 21 febbraio 1955**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**  
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510  
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.  
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 dicembre 1954, n. 1366.

Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1954 . . . . . Pag. 586

1955

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 27.  
Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo Pag. 587

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 28.  
Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato. Pag. 587

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 29.  
Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. Pag. 588

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 30.  
Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46. Pag. 588

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 31.  
Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 . . . . . Pag. 589

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 32.  
Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo e 850 milioni per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali per i porti di preminente interesse commerciale . . . . . Pag. 589

LEGGE 4 febbraio 1955, n. 33.  
Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma . . . . . Pag. 589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Castellfranco in Miscano va fino al confine con la provincia di Foggia, verso Roseto Val Fortore, in provincia di Benevento . . . . . Pag. 590

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1954.  
Sostituzione di un membro nella Commissione per la liquidazione dei valori postali fuori corso di validità Pag. 590

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1954.  
Stato di previsione della Cassa delle ammende per l'esercizio 1955-56 . . . . . Pag. 590

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.  
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1954.  
Contributo interessi sui finanziamenti effettuati dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale e insulare . . . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.  
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona. Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.  
Classificazione delle catacombe in Siracusa come beni del demanio pubblico dello Stato . . . . . Pag. 593

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 593

Ministero della marina mercantile: Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli) . . . . . Pag. 593

**Ministero dell'industria e del commercio:** Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . Pag. 593  
**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Denominazioni e caratteristiche di alcuni formaggi . . . . . Pag. 594

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Domus », con sede in Montefiascone, e nomina del commissario governativo . . . Pag. 595

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertà » con sede in Cerignola . . . Pag. 595

Scioglimento della Società cooperativa italiana per lavori in Italia e all'estero, con sede in Porretta-Terme (frazione di Castelluccio di Bologna), e nomina del liquidatore. . . . . Pag. 595

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « A.R.A. », con sede in Roma, e nomina del liquidatore. . . . . Pag. 595

**Ministero dei lavori pubblici:** Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Venezia per le frazioni Mestre e Marghera . . . Pag. 595

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi . . . . . Pag. 595  
 Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. . . . . Pag. 596

### CONCORSI ED ESAMI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente in soprannumero presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste . . . . . Pag. 599

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna . . . . . Pag. 599

**Ministero dei lavori pubblici:** Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 17 settembre 1954 . . . Pag. 599

**Prefettura di Alessandria:** Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria . . . . . Pag. 599

**Prefettura di Agrigento:** Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento . . . . . Pag. 600

### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 21 FEBBRAIO 1955:

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

(3873)

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Pistoia.

(3874)

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Sondrio.

(3875)

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Vercelli.

(3877)

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 3 dicembre 1954, n. 1366.

**Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1954.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;

Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 220;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 944;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

#### Art. 1.

I contributi dovuti per l'anno 1954 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica della lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vista, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

#### Art. 2.

Le misure dei contributi, come indicate nella allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e modificazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche o mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare, sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze, e per ogni giornata di lavoro accertata a

loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

**Art. 3.**

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

**Art. 4.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI —  
TREMELLONI — GAVA  
— MEDICI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1955

Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 138. — CARLOMAGNO

TABELLA

Aliquote 1954

VOCI CONTRIBUTIVE	Salariati fissi		Giornalieri di campagna		Mezzadri e coloni
	Uomini	Donne e ragazzi	Uomini	Donne e ragazzi	
1. Assicurazioni malattie . . . . .	27	21,76	32,80	25,80	11,29
2. Invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base . . . . .	1,04	0,87	2	1,50	—
b) adeguamento pensioni . . . . .	39,33	21,56	39,33	21,56	—
3. Tubercolosi:					
a) contributo base . . . . .	0,18	0,18	0,20	0,20	0,10
b) contributo integrativo . . . . .	6,22	5,19	10,37	5,19	3,25
4. E. N. A. O. L. I. . . . .	0,18	0,18	0,40	0,20	0,10
5. Tutela maternità . . . . .	2,43	1,95	2,95	2,32	—
6. Assegni familiari . . . . .	97,60	97,60	97,60	97,60	—

NB. — Il contributo per il Fondo adeguamento pensioni, previsto al n. 2, lettera b), è comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore. A norma dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la quota a carico del lavoratore è di L. 13,10 per ogni giornata di lavoro uomo e di L. 7,20 per ogni giornata di lavoro donna e ragazzo. Il contributo di spettanza del lavoratore è riscosso a carico del datore di lavoro che ne curerà il recupero all'atto della corresponsione della retribuzione.

Alle giornate effettuate dai compartecipanti familiari e dai coloni ad essi assimilati ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, si applicano le aliquote previste per i giornalieri di campagna, decurtate delle quote per assegni familiari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

VIGORELLI

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 27.

**Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, è ulteriormente elevata ad anni sette.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1956 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente è estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — VANONI  
— TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 28.

**Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfiolato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1° gennaio 1953, nonché a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, è dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilità, per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, è dovuta nella mi-

sura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attività di servizio; è ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

Art. 2.

La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'art. 1 sarà effettuata per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 graverà per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 573.000.000 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sarà provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con gli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA —  
TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 29.

**Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:

il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;

il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 2 febbraio 1955, n. 30.

**Sistemazione delle contabilità in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilità sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Detti agenti, sono altresì, discaricati per le contabilità in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari.

Eguale discarico si effettua per le contabilità in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Restano salve ed impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

Art. 2.

Il carico giudiziale delle contabilità in materia sarà costituito, per ogni gruppo di materiali, dalle risultanze effettive degli inventari compilati presso ciascun Corpo od Ente militare nel periodo compreso tra l'epoca della liberazione del territorio nazionale, ove i Corpi o gli Enti stessi erano dislocati, e la fine dell'esercizio finanziario 1945-46.

Detti inventari saranno allegati alla contabilità relativa all'esercizio 1946-47, a documentazione delle consistenze iniziali in essa riportate.

## Art. 3.

I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarié di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

## LEGGE 2 febbraio 1955, n. 31.

Proroga della facoltà del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'autorizzazione concessa al Ministro per la difesa dalle leggi 28 giugno 1949, n. 553, e 6 dicembre 1950, n. 1122, di avvalersi della facoltà di ordinare che le operazioni della leva militare siano compiute da Commissioni temporanee con speciali modalità, ha efficacia fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1935.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 7 gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — MARTINO  
— DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

## LEGGE 2 febbraio 1955, n. 32.

Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo e 850 milioni per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali per i porti di preminente interesse commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 1 miliardo e 850 milioni per l'organizzazione del servizio delle ostruzioni retali nei porti di preminente interesse commerciale.

La spesa di cui al comma precedente verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 185.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63.

## Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 185.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1953-1954 verrà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

## Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

## LEGGE 4 febbraio 1955, n. 33.

Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

## Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla dotazione di cui all'art. 1, sarà provveduto per l'esercizio 1954-55 con lo stanziamento del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio stesso, e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, il Guardasigilli; DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 dicembre 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Castelfranco in Miscano va fino al confine con la provincia di Foggia, verso Roseto Val Fortore, in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 aprile 1952, n. 885, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione, fra le provinciali, della strada che da Castelfranco in Miscano va fino al confine con la provincia di Foggia, verso Roseto Val Fortore;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 31 agosto 1954, n. 1685;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che da Castelfranco in Miscano va fino al confine con la provincia di Foggia, verso Roseto Val Fortore, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955  
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 255

(706)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione per la liquidazione dei valori postali fuori corso di validità.

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1954, concernente la liquidazione dei valori postali fuori corso di validità e la nomina della Commissione relativa;

Ritenuta la necessità di sostituire uno dei membri della Commissione nominata col decreto anzidetto, perchè deceduto;

Decreta:

Il membro della Commissione di cui all'art. 3 del decreto citato nelle premesse, capo servizio Del Cioppo comm. Alfredo, deceduto, è sostituito col capo servizio dott. Lillini comm. Renato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 novembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

CASSIANI

Il Ministro per il tesoro

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954  
Registro n. 43 Ufficio riscontro poste, foglio n. 166. — FAGGIANI (795)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1954.

Stato di previsione della Cassa delle ammende per l'esercizio 1955-56.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1946, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste	.	.	L.	38.000.000
Spese previste	.	.	»	38.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1954

Il Ministro per la grazia e giustizia

DE PIETRO

Il Ministro per il tesoro

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1955  
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 131. — FLAMMIA

## STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956

ARTICOLI		Somma
Numero	DENOMINAZIONE	
<b>PARTE I. — ENTRATA</b>		
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive</b>		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . . . .	16.000.000
2	Versamenti per grazia . . . . .	3.150.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . . . . .	700.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti . . . . .	600.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . . . . .	6.000.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito . . . . .	50.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . . . .	1.500.000
Totale delle entrate ordinarie . . . . .		28.000.000
<b>TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Entrate effettive</b>		
8	Entrate straordinarie diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>		
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate straordinarie . . . . .		—
<i>Partite che si compensano con la spesa</i>		
10	Summe provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.) . . . . .	10.000.000
<b>RIASSUNTO DELL'ENTRATA</b>		
<b>TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE</b>		
CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .		28.000.000
Totale del titolo I . . . . .		28.000.000
<b>TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE</b>		
CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .		—
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .		—
Totale del titolo II . . . . .		—
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . . .		28.000.000
Partite che si compensano con la spesa . . . . .		10.000.000
Totale generale . . . . .		38.000.000

ARTICOLI		Somma
Numero	DENOMINAZIONE	
<b>PARTE II. — SPESA</b>		
<b>TITOLO I. — SPESE ORDINARIE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato . . . . .	27.500.000
2	Spese per la pubblicazione delle sentenze . . . . .	50.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria . . . . .	50.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato . . . . .	300.000
5	Spese casuali . . . . .	25.000
6	Fondo di riserva per spese imprevidite . . . . .	75.000
Totale delle spese ordinarie . . . . .		28.000.000
<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE</b>		
<b>CATEGORIA I. — Spese effettive</b>		
7	Spese straordinarie diverse . . . . .	<i>per memoria</i>
<b>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</b>		
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . . .	<i>per memoria</i>
Totale delle spese straordinarie . . . . .		—
<i>Partite che si compensano con l'entrata</i>		
9	Restituzione e incameramento di depositi . . . . .	10.000.000
<b>RIASSUNTO DELLA SPESA</b>		
<b>TITOLO I. — SPESE ORDINARIE</b>		
CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .		28.000.000
Totale del titolo I . . . . .		28.000.000
<b>TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE</b>		
CATEGORIA I. — Spese effettive . . . . .		—
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .		—
Totale del titolo II . . . . .		—
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . . . .		28.000.000
Partite che si compensano con l'entrata . . . . .		10.000.000
Totale generale delle spese . . . . .		38.000.000
<b>RIEPILOGO</b>		
Entrate . . . . .		38.000.000
Spese . . . . .		38.000.000
Differenza . . . . .		—

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1954.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1952, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la nota n. 4315 del 18 novembre 1954, con la quale il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha chiesto la sostituzione del dott. Aldo Cattabriga già direttore generale dell'Istituto con l'avv. Virginio Savoini, quale proprio delegato in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

L'avv. Virginio Savoini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo quale delegato dal Presidente dell'I.N.A.M. ed in sostituzione del dott. Aldo Cattabriga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1954

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*  
VIGORELLI

*Il Ministro per il tesoro*  
GAVA

(758)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1954.

**Contributo interessi sui finanziamenti effettuati dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale e insulare.**

IL MINISTRO PER IL TESORO  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 261, con la quale sono stati autorizzati nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare;

Visto che l'art. 5 di detta legge prevede la concessione di contributi nel pagamento degli interessi nei limiti fissati dallo stesso art. 5 sui finanziamenti che le Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, effettueranno alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, nonché su quelli previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, disponendo che le modalità di concessione di detti contributi, che non potranno superare la misura del quattro per cento annuo per la

durata massima di dieci anni, siano stabilite con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e commercio;

Ritenuto che può farsi luogo alla concessione del contributo statale sui finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore della su citata legge n. 261 e cioè dal 30 maggio 1950;

Ritenuto che convenga affidare il compito della concessione di tali contributi al Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

La concessione del contributo interessi previsto dall'art. 5 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sui finanziamenti effettuati dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna alle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a decorrere dal 30 maggio 1950 è autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, al quale devono essere inoltrate le proposte da parte delle Sezioni di credito industriale interessate.

Art. 2.

Il contributo di cui sopra sarà liquidato semestralmente sul debito risultante dall'estratto conto (compilato dal Banco e vistato dalla azienda mutuataria) delle somministrazioni effettuate a ciascuna ditta sul finanziamento concesso e successivamente sulla base del piano di ammortamento.

Art. 3.

L'Istituto mutuante dovrà trasmettere al Ministero del tesoro copia dei relativi contratti dei finanziamenti concessi.

Art. 4.

La spesa relativa al contributo statale nel pagamento degli interessi graverà sul cap. 544 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio 1954-55 e sui capitoli degli esercizi successivi inerenti a tale spesa in corrispondenza del capitolo 241 del bilancio di entrata dell'esercizio 1954-55 dello stesso Ministero e dei capitoli degli esercizi successivi inerenti a tale entrata ai quali affluiranno gli interessi dovuti dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, sui prestiti decennali da esse ricevuti a norma della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

*Il Ministro per il tesoro*  
GAVA

*Il Ministro per l'industria e il commercio*  
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1955  
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 84. — GRIMALDI

(774)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene istituito, con sede in Ancona, l'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca » e se ne approva lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, che approva il nuovo statuto dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1952, concernente la nomina per il triennio 6 novembre 1952-5 novembre 1955, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, ing. Silvio Camilletti, dimissionario;

Vista la designazione fatta dal predetto Ministero;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Paolo Bertagnolio è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione dell'ing. Silvio Camilletti.

Roma, addì 14 febbraio 1955

p. Il Ministro: QUARELLO

(775)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1955.

Classificazione delle catacombe in Siracusa come beni del demanio pubblico dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerato che le catacombe di San Giovanni, Santa Lucia, Santa Maria del Gesù, di Vigna Cassia e quella rinvenuta sotto la piazza Santa Lucia in Siracusa rivestono interesse storico ed archeologico, e come tali ricadono sotto la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

Che, per la classificazione di tali beni nel demanio pubblico dello Stato, si rende necessario un formale riconoscimento del detto interesse;

Visto l'art. 822 capoverso del Codice civile;

Decreta:

Le catacombe di San Giovanni, Santa Lucia, Santa Maria del Gesù, di Vigna Cassia e quella rinvenuta sotto la piazza Santa Lucia in Siracusa, rivestono interesse storico ed archeologico e come tali fanno parte del demanio pubblico dello Stato, ai sensi dell'art. 822 capoverso del Codice civile.

Roma, addì 14 febbraio 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

(794)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Porta Armando, residente nel comune di Novi Ligure, distretto notarile di Alessandria, l'11 marzo 1955;

Masini Renato, residente nel comune di Lucca, il 30 marzo 1955.

(743)

### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 febbraio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 290,16, sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli), riportata in catasto al foglio n. 120, particella n. 42 intera e particella n. 41 parte, del comune di Scicli.

(797)

### MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

#### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi delle sottoelencate ditte che hanno cessato ogni loro attività:

- 1) Veronesi Giulio di Raffaele - Bologna, piazza Re Enzo n. 1/b: sigla del punzone: BO-3;
- 2) Giustini Aldo di Augusto - Bologna, via Fondazza n. 17: sigla del punzone: BO-6;
- 3) Fontana Bruno di Celso - Bologna, via Castel Rialto: sigla del punzone: BO-11;
- 4) Morselli Domenico fu Luigi - Bologna, via Mazzini n. 6: sigla del punzone: BO-13;
- 5) Amadori Ernesto di Carlo - Bologna, via Belle Arti n. 14: sigla del punzone: BO-15;
- 6) Giordani Possidonio fu Leopoldo - Bologna, via San Vitale n. 4: sigla del punzone: BO-18;
- 7) Comellini Roberto fu Augusto - Bologna, via Draperie n. 1: sigla del punzone: BO-19;
- 8) Amadesi Luigi fu Raffaele - Bologna, via Castiglione n. 47: sigla del punzone: BO-25;
- 9) Bonfiglioli Alfonso di Giovanni - Bologna, via Rizzoli n. 34, 3° piano: sigla del punzone: BO-28;
- 10) Govoni Giorgio fu Abele - Bologna, via San Felice n. 79: sigla del punzone: BO-29;
- 11) Paolucci Arrigo di Vittorio - Bologna, via Clavature n. 8/B: sigla del punzone: BO-30;
- 12) Fantini Leo di Carlo - Bologna, via Marsala n. 22: sigla del punzone: BO-31;
- 13) Piana Orazio fu Giacomo - Bologna, via Ranocchi n. 1: sigla del punzone: BO-32;
- 14) Salmoiraghi Enrico fu Galeazzo - Bologna, via Carbonara n. 1, 1° piano: sigla del punzone: BO-39.

(776)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Denominazioni e caratteristiche di alcuni formaggi

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, ha deliberato, ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 3 della legge suddetta, di riconoscere le denominazioni di origine: «Gorgonzola», «Parmigiano Reggiano» e «Pecorino romano» per i formaggi prodotti e stagionati nelle zone indicate e con le caratteristiche specificate, per ognuno di essi, nel seguente elenco:

#### GORGONZOLA

Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, cagliato a 28-32° C. con caglio di vitello.

Viene preparato per stratificazione con cagliate raffreddate.

Dopo qualche giorno si procede alla salatura a secco che è continuata per alcuni giorni in ambienti con temperatura a 18°-20° C.

La stagionatura, che può protrarsi anche due o tre mesi, viene effettuata in ambiente a 5°-8° C. Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi del penicillium, caratteristici del gorgonzola e determinanti la colorazione verde (erborinatura).

Il formaggio stagionato è usato da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

Forma cilindrica, a scalzo alto e diritto con facce piane.

Peso medio di una forma: kg. 6-13, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Dimensioni: altezza cm. 16-20, diametro cm. 25-30, con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Crosta ruvida, rossiccia. Normalmente il prodotto pronto al consumo viene rivestito di fogli di stagno, di alluminio o di altro materiale protettivo.

Pasta unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura).

Sapore leggermente piccante, caratteristico.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Zona di produzione e di prima stagionatura: territorio delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli.

#### PARMIGIANO REGGIANO

Formaggio semigrasso, a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, dal latte di vacca proveniente da animali, in genere, a periodo di lattazione stagionale, la cui alimentazione base è costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio.

Viene impiegato il latte delle mungiture della sera e del mattino, riposato e parzialmente scremato per affioramento. Si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre.

La cagliatura è effettuata con caglio di vitello. Non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative. Dopo qualche giorno si procede alla salatura, che viene praticata per 20-30 giorni circa.

La maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore.

Il formaggio stagionato è usato da tavola o da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche:

Forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate.

Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm., altezza dello scalzo da 18 a 24 cm.

Peso minimo di una forma kg. 24.

Confezione esterna: tinta oscura ed oleatura.

Colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino.

Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito; ma non piccante.

Struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia.

Occhiatura minuta, appena visibile.

Spessore della crosta: circa 6 mm.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.

Zona di produzione: territori delle provincie di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma, Reggio Emilia, e dei comuni di Alseno, Besenzone, Castell'Arquato, Fiorenzuola d'Arda, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca, in provincia di Piacenza.

#### PECORINO ROMANO

Formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e coagulato con caglio di agnello.

Si fabbrica nel periodo compreso fra il novembre ed il giugno seguendo una tecnologia particolare di cui è caratteristica essenziale la «frugatura» della cagliata appena messa in forma, al fine di liberarla rapidamente dal siero.

La salatura viene effettuata a secco in speciali ambienti e si protrae almeno per 90 giorni. Durante tale operazione la forma viene a più riprese lavata e forata allo scopo di favorire l'assorbimento del sale.

Viene stagionato per almeno 8 mesi ed usato da tavola o da grattugia.

Il formaggio stagionato presenta le seguenti caratteristiche:

Forma cilindrica a facce piane.

Dimensioni e peso: forma da 8 a 20 kg., altezza da 14 a 22 cm., con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Crosta cappata con olio, morchia d'olio d'oliva, o sego e generalmente colorata in marrone, più o meno scuro con terre speciali.

Pasta compatta, bianca o leggermente paglierina.

Sapore piccante caratteristico.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 36%.

Zona di produzione: territori delle provincie di Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro, Roma, Sassari, Viterbo.

Il Comitato nazionale predetto ha deliberato anche di riconoscere le denominazioni tipiche: «Asiago», «Caciocavallo», «Fiore sardo» e «Provolone» per i formaggi aventi le caratteristiche specificate, per ognuno di essi, nel seguente elenco:

#### ASIAGO

Formaggio semigrasso a pasta dura, semicotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture, di cui una scremata, o di una sola mungitura parzialmente scremata per affioramento e ad acidità naturale.

E' salato a secco od in salamoia leggera e viene usato da tavola quando la stagionatura non supera i sei mesi, o da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno i dodici mesi.

Maturo, presenta le seguenti caratteristiche:

Forma cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane.

Peso medio di una forma: da 9 a 14 kg., con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Dimensioni: altezza cm. 9-12, diametro cm. 32-40, con variazioni in più o in meno, per entrambe le caratteristiche, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Crosta liscia, regolare, elastica.

Pasta: per il formaggio da tavola, compatta, con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore leggermente paglierino, di sapore dolce; per il formaggio da grattugia, granulosa, con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore paglierino o leggermente paglierino, a spaccatura concoide, di sapore leggermente piccante.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 36%.

#### CACIOCAVALLO

Formaggio a pasta filata dura, prodotto con latte intero di vacca, ad acidità naturale di fermentazione.

La pasta, modellata con appositi accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per qualche giorno.

La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con sottili funi ponendole a cavallo di appositi sostegni. Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunto una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.

Presenta le seguenti caratteristiche:

Forma a pera oblunga tondeggiante, con breve collo, strozzatura, sormontato da un ingrossamento a forma di palla.

Peso normalmente intorno ai 2 kg., con variazioni in più o in meno.

Crusta sottile, liscia, di colore che va dal paglierino al giallo dorato, fino al marrone chiaro; con sfaldature in superficie che ricordano la filatura.

Pasta di colore bianco o giallo paglierino; compatta e unita, nel primo periodo di maturazione.

E' tollerata una scarsa occhiatura.

Sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporito nel tipo da grattugia.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 44 %.

#### FIORÉ SARDO

Formaggio a pasta dura cruda, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, fresco, coagulato con caglio di agnello o di capretto. La pasta è modellata con particolari stampi per conferire alle forme l'aspetto caratteristico.

Dopo una breve sosta in salamoia le forme vengono salate a secco.

E' usato da tavola quando non supera i tre mesi di stagionatura, o da grattugia se la stagionatura ha superato i sei mesi.

Presenta le seguenti caratteristiche:

Forma costituita da due tronchi di cono molto schiacciati a basi orizzontali, unite fra loro rispettivamente per la base maggiore e conferenti quindi allo scialzo la forma a «schiena di mulo».

Peso da kg. 1,500 a kg. 4, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Crusta da giallo carico a marrone scuro.

Pasta bianca o giallo paglierino.

Sapore più o meno piccante a seconda dello stadio della maturazione.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 40 %.

#### PROVOLONE

Formaggio a pasta filata dura prodotto con latte di vacca intero ad acidità naturale di fermentazione.

Coagulazione con caglio di vitello per il formaggio detto a caglio dolce, con caglio di capretto per il formaggio detto a caglio forte.

La pasta, modellata con appropriati accorgimenti, viene sottoposta alla salatura in salamoia per qualche giorno.

La stagionatura viene effettuata legando le forme a coppie con funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni. Può essere affumicato.

E' usato da tavola se la stagionatura non supera i tre mesi, o da grattugia quando ha raggiunta una stagionatura di oltre sei mesi fino ad un anno.

Presenta le seguenti caratteristiche:

La forma tipica è tronco conica, ma si hanno anche forme a pera, a mellone, a salame, cilindriche. La forma comune a pera tronco-conica è alta 36-45 cm., con leggere insenature longitudinali dovute al passaggio delle funi di sostegno, con base a calotta appiattita.

Peso: da 1 a 6 kg. (più generalmente, fra i 4 ed i 5 kg.), con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Crusta liscia, sottile, lucida, di color giallo dorato, talvolta giallo bruno.

Pasta compatta priva di occhi, di colore bianco, leggermente paglierino o paglierino. E' tollerata una leggera occhiatura.

Sapore dolce, butirroso alla media stagionatura di 2-3 mesi; pronunciato verso il piccante a stagionatura avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %.

(805)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Domus », con sede in Montefiascone, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1955, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Domus », con sede in Montefiascone, illegalmente costituita, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Sani Giulio.

(708)

## Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertà », con sede in Cerignola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 gennaio 1955, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertà », con sede in Cerignola, costituita con atto in data 4 luglio 1948 per notaio avv. Gaetano Chiappinelli, notaio in Foggia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore.

(664)

## Scioglimento della Società cooperativa italiana per lavori in Italia e all'estero, con sede in Porretta-Terme (frazione di Castelluccio di Bologna), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 gennaio 1955, la Società cooperativa italiana per lavori in Italia e all'estero, con sede in Porretta-Terme (frazione di Castelluccio di Bologna), costituita con atto in data 28 novembre 1953 dell'avv. Saverio Paolella, notaio in Porretta-Terme, è stata sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Bona Vittorio, residente in Porretta-Terme.

(709)

## Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « A.R.A. », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 gennaio 1955, la Società cooperativa agricola « A.R.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 maggio 1944 a rogito del notaio dott. Michele Tubcari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Vualdemiro Mancini.

(710)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Venezia per le frazioni Mestre e Marghera.

Con decreto Ministeriale 14 febbraio 1955, n. 4396, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Venezia, approvato con decreto Ministeriale 18 settembre 1950, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(795)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 febbraio 1955

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

1 dollaro U.S.A. . . . .	Lit.	624,88
1 dollaro canadese . . . . .	»	636,25
1 franco svizzero . . . . .	»	145,73

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).*

1 lira sterlina . . . . .	Lit.	1749,66
---------------------------	------	---------

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio . . . . .	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca . . . . .	»	90,46	» corona danese
Egitto . . . . .	»	1794,55	» lira egiziana
Francia . . . . .	»	1,785	» franco francese
Germania . . . . .	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . . . . .	»	87,48	» corona norvegese
Olanda . . . . .	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . . . . .	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A) . . . . .	»	142,90	» franco svizzero

## MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° semestre 1954 valevole per 1° semestre 1955

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
<i>Titoli di Stato</i>					
1	Rendita 3,50 % (1906) . . . . .	64,80	63,05	58,50	56,75
2	» 3,50 % (1902) . . . . .	62,60	60,85	56,52	54,77
3	» 5 % (1935) . . . . .	94,50	92 —	85,30	82,80
4	Redimibile 3,50 % (1934) . . . . .	82 —	80,25	73,98	72,23
5	» 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	72,30	70,55	65,25	63,50
6	» 5 % . . . . .	92,25	89,75	83,28	80,78
7	» 5 % (1936) . . . . .	92,20	89,70	83,23	80,73
8	Obbligazioni Strade Ferrate Meridionali 3% . . . . .	100 —	98,50	90,15	88,65
9	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1959 . . . . .	99,85	97,35	90,12	87,62
10	» » » » 5 % » 1° aprile 1960 . . . . .	99,75	97,25	90,03	87,53
11	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961 . . . . .	99,55	97,05	89,85	87,35
12	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962 . . . . .	99,50	97 —	89,80	87,30
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963 . . . . .	99,50	97 —	89,80	87,30
<i>Titoli garantiti dallo Stato</i>					
14	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 % . . . . .	51 —	49,50	46,05	44,55
15	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 % . . . . .	77 —	75 —	69,50	67,50
16	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 % . . . . .	76,87	75 —	69,37	67,50
17	» ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 % . . . . .	86,87	85 —	78,37	76,50
18	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % . . . . .	63,10	60,60	57,04	54,54
19	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 % . . . . .	83,70	81,20	75,58	73,08
20	Consorzio Credito OO. PP. 5,50 % (Ricostruzione Edilizia) . . . . .	90,25	87,50	81,50	78,75
21	» » » » 6 % . . . . .	98,10	95,10	88,59	85,59
22	» » » » - Serie Elettriche Ferrovie dello Stato 4 1/2 % . . . . .	91,55	89,30	82,62	80,37
23	» » » » - Serie Città di Genova 5 % . . . . .	83,20	80,70	75,13	72,63
24	» » » » - » » » Roma 5 % . . . . .	83,50	81 —	75,40	72,90
25	» » » » - » » » Milano 5 % . . . . .	99,50	97 —	89,80	87,30
26	» » » » - » » » Milano 5 % (2ª emissione). . . . .	97,50	95 —	88 —	85,50
27	I. R. I. Mare 4,50 % . . . . .	101,85	99,60	91,89	89,64
28	Consorzio Credito OO. PP. - Serie Città di Roma 5 % (2ª emissione) . . . . .	82,50	80 —	74,50	72 —
29	» » » » - FF. SS. (serie speciali 52) 5,50 % . . . . .	92,75	90 —	83,75	81 —
30	» » » » - » » (serie speciali 53) 5,50 % . . . . .	92,85	90,10	83,84	81,09
31	» » » » - Serie trentennale 6 % . . . . .	95,60	92,60	86,34	83,34
32	» » » » - Serie speciale quinquennale 6 % . . . . .	101 —	98 —	91,20	88,20
33	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949) . . . . .	98,90	96,40	89,26	86,76
34	I. R. I. Mare 4,50 % (optate) . . . . .	101,25	99 —	91,35	89,10
35	I. R. I. Ferro 4,50 % . . . . .	202,25	200,50	182,20	180,45
36	I. R. I. Mare 5 % (optate) . . . . .	97,50	95 —	88 —	85,50
37	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate) . . . . .	142,25	140 —	128,25	126 —
38	I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948) . . . . .	126,25	124 —	113,85	111,60
39	I. R. I. Ferro (optate - Emissione 1948) . . . . .	113,25	111 —	102,15	99,90
40	I. R. I. Meccanica 5,50 % . . . . .	96,90	94,15	87,49	84,74
41	I. R. I. Elettrica (serie speciale) 6 % . . . . .	101,70	98,70	91,83	88,83
42	I. R. I. Elettrica (serie speciale) 6 % optate . . . . .	97,60	94,60	88,14	85,14

Segue: Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° semestre 1954 valevole per 1° semestre 1955

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
43	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 % . . . . .	99 —	96 —	89,40	86,40
44	» » » » 6,50 % . . . . .	106,25	103 —	95,95	92,70
45	I. R. I. Meccanica (optate) . . . . .	93,95	91,20	84,83	82,03
46	I. R. I. Sider (emissione 1953) 5,50 % . . . . .	88,75	86 —	80,15	77,40
47	I. R. I. - 1952-67 - 5,50 % . . . . .	92,75	90 —	83,75	81 —
48	I. R. I. - 1954-69 - 6 % . . . . .	96 —	93 —	86,70	83,70
49	Azioni A. N. I. C. . . . .	1.436 —	1.434 —	1.292,60	1.290,60
<i>Obbligazioni fondiari e equiparate</i>					
50	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 5 % . . . . .	88,90	86,40	80,26	77,76
51	» » » » 4 % . . . . .	79 —	77 —	71,30	69,30
52	» » » » Conversione 4 % . . . . .	101,50	99,50	91,55	89,55
53	» » » » 3,50 % . . . . .	80,75	79 —	72,85	71,10
54	» » » » 4,75 % . . . . .	81,17	78,80	73,29	70,92
55	» » » » 4,50 % . . . . .	77,55	75,30	70,02	67,77
56	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3,75 % . . . . .	98,97	97,10	89,26	87,39
57	» » » » 4 % . . . . .	85,50	83,50	77,15	75,15
58	» » » » Conversione 4 % . . . . .	90,20	88,20	81,38	79,38
59	» » » » 5 % . . . . .	90,50	88 —	81,70	79,20
60	Istituto di Credito Fondiario Regione Trentina 5 % . . . . .	85 —	82,50	76,75	74,25
61	» » » » 4 % . . . . .	79 —	77 —	71,30	69,30
62	» » » » Conversione 4 % . . . . .	82 —	80 —	74 —	72 —
63	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Corizia 4 % . . . . .	82 —	80 —	74 —	72 —
64	» » » » Conversione 4 % . . . . .	84 —	82 —	75,80	73,80
65	» » » » 5 % . . . . .	90,50	88 —	81,70	79,20
66	Opere Pubbliche Fondiarie Venezia 6 % - ordinarie II . . . . .	97 —	94 —	87,60	84,60
67	» » » » 6 % - » III . . . . .	97 —	94 —	87,60	84,60
68	» » » » 6 % - » II Serie speciale . . . . .	101 —	98 —	91,20	88,20
69	» » » » 6 % - » III » » . . . . .	101 —	98 —	91,20	88,20
70	» » » » 6 % - » V » » . . . . .	101 —	98 —	91,20	88,20
71	» » » » 6 % - » VI » » . . . . .	100 —	97 —	90,30	87,30
72	» » » » 6 % - » VII » » . . . . .	100 —	97 —	90,30	87,30
73	» » » » 6 % - » VIII . . . . .	99 —	96 —	89,40	86,40
74	» » » » 6 % - » IX Serie speciale . . . . .	99 —	96 —	89,40	86,40
75	Credito Fondiario Sardo Roma 4 % . . . . .	86 —	84 —	77,60	75,60
76	» » » » Conversione 4 % . . . . .	94 —	92 —	84,80	82,80
77	» » » » 5 % . . . . .	97 —	94,50	87,55	85,05
78	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 % . . . . .	87 —	84,50	78,55	76,05
79	» » » » 4 % . . . . .	90 —	88 —	81,20	79,20
80	» » » » Conversione 4 % . . . . .	87 —	85 —	78,50	76,50
81	» » » » 3,75 % . . . . .	96,87	95 —	87,37	85,50
82	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 % . . . . .	100,30	97,80	90,52	88,02
83	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 % . . . . .	88,10	85,60	79,54	77,04
84	» » » » 4 % . . . . .	86,10	84,10	77,69	75,69
85	» » » » Conversione 4 % . . . . .	92 —	90 —	83 —	81 —
86	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione . . . . .	94,40	91,90	85,21	82,71
87	» » » - » 5 % - 2ª » . . . . .	94,20	91,70	85,03	82,53

Segue: Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione  
2° semestre 1954 valevole per 1° semestre 1955

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
88	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 3 <sup>a</sup> Emissione . . . . .	92,20	89,70	83,23	80,73
89	Casse di Risparmio di Milano 4 % . . . . .	86,20	84,20	77,78	75,78
90	» » » Conversione 4 % . . . . .	102 —	100 —	92 —	90 —
91	» » » 3,50 % . . . . .	83,75	82 —	75,55	73,80
92	» » » 5 % . . . . .	95,50	93 —	86,20	83,70
93	Casse di Risparmio di Bologna 5 % . . . . .	89,50	87 —	80,80	78,30
94	» » » 4 % . . . . .	90 —	88 —	81,20	79,20
95	» » » Conversione 4 % . . . . .	93 —	91 —	83,90	81,90
96	» » » 3,50 % . . . . .	87,75	86 —	79,15	77,40
97	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 % . . . . .	89,57	87,70	80,80	78,93
98	Monte dei Paschi Siena 5 % . . . . .	90,50	88 —	81,70	79,20
99	» » » 4 % . . . . .	86 —	84 —	77,60	75,60
100	» » » Conversione 4 % . . . . .	100 —	98 —	90,20	88,20
101	» » » 3,50 % . . . . .	84,45	82,70	77,18	74,43
102	Opere Pie S. Paolo Torino Conversione 4 % . . . . .	96,25	94,25	86,83	84,83
103	» » » 5 % . . . . .	93,50	91 —	84,40	81,90
104	» » » 3,50 % . . . . .	86,45	84,70	77,98	76,23
105	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 % . . . . .	96,25	93,25	86,93	83,93
106	» » » » » I. P. U. Serie spec. Tel. 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
107	» » » » » 5,50 % . . . . .	90,25	88,20	82,13	79,38
108	» » » » » 5,50 % (Edison) . . . . .	93,85	91,10	84,74	81,99
109	» » » » » 6 % (Ventennale) . . . . .	95,75	92,75	86,48	83,48
110	» » » » » 6 % (Edison) . . . . .	101,40	98,40	91,56	88,56
111	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3½ % . . . . .	81,25	79,50	73,30	71,55
112	» » » » » 5 % . . . . .	79,80	77,30	72,07	69,57
113	» » » » » 4,75 % . . . . .	91,37	89 —	82,47	80,10
114	Consorzio Mutui Danneggiati Terremoto 4 % . . . . .	85 —	83 —	76,70	74,70
115	» » » » » Conversione 4 % . . . . .	88 —	86 —	79,40	77,40
116	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 % . . . . .	84 —	82 —	75,80	73,80
117	» » » » » Conversione 4 % . . . . .	79 —	77 —	71,30	69,30
118	» » » » » 5 % . . . . .	84,10	81,60	75,94	73,44
119	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale) . . . . .	95,55	92,80	86,27	83,52
120	» » » 5 % (IX emissione) . . . . .	95,20	92,70	85,93	83,43
121	» » » 5,50 % (XI emissione) . . . . .	96,95	94,20	87,53	84,78
122	» » » 6 % (XII emissione) . . . . .	96,50	93,00	87,15	84,15
123	» » » XIV emissione 6 % . . . . .	96,50	93,50	87,15	84,15
124	» » » XV » 6 % 1° gruppo . . . . .	96,65	93,65	87,29	84,29
125	» » » XV » 6 % 2° » . . . . .	96,65	93,65	87,29	84,29
126	» » » XV » 6 % 3° » . . . . .	96,55	93,55	87,20	84,20
127	» » » XVI » 6 % . . . . .	97,45	94,45	88,01	85,01
128	» » » XVII » 6 % . . . . .	95,50	92,50	86,25	83,25
129	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 % . . . . .	87 —	85 —	78,50	76,50
130	» » » » » 4 % Conversione . . . . .	87 —	85 —	78,50	76,50
131	» » » » » 5 % . . . . .	87,50	85 —	79 —	76,50

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente in soprannumero presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste.**

L'ALTO COMMISSARIO  
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto il marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/13239 in data 14 dicembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente in soprannumero presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste;

Vista la nota del Prefetto di Trieste con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Otello De Gennaro, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Otello De Gennaro è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente in soprannumero presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste il vice prefetto dott. Pensiero Macciotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(764)

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna.**

L'ALTO COMMISSARIO  
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.3/10107 in data 11 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Vista la nota del Prefetto di Bologna con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Rodolfo D'Addario, nominato prefetto, e trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Rodolfo D'Addario è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, il vice prefetto dott. Otello De Gennaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(765)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 17 settembre 1954.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1954, n. 16069, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1954, al registro n. 31, foglio n. 13, col quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa dei lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario (gruppo A) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, bandito col decreto Ministeriale 17 settembre 1954, n. 16069, di cui alle premesse, è composta come segue:

*Presidente:*

Roehrssen dott. Guglielmo, consigliere di Stato.

*Membri:*

Mura dott. Antonio, direttore generale Ministero lavori pubblici;

Ancora dott. Felice, consigliere della Corte dei conti;

Salerni dott. Alberto, consigliere di Corte d'appello;

Piroso dott. Francesco, referendario al Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonio Mottola, primo segretario dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1955  
Registro n. 4, foglio n. 317

(798)

## PREFETTURA DI ALESSANDRIA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 28361/3 San, in data 7 luglio 1954, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1952 e bandito con decreto prefettizio n. 2461/3 San, in data 15 gennaio 1953;

Visto il decreto prefettizio n. 28362/3 San, in data 7 luglio 1954 ed i successivi n. 33623/3 San, del 6 agosto 1954 e n. 37108/3 San, del 1° settembre 1954, coi quali venivano dichiarate le vincitrici per le sedi poste a concorso;

Visti gli atti d'ufficio e le rinuncie presentate da parte di alcune concorrenti vincitrici;

Viste le domande delle candidate che seguono in graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi da ciascuna indicate;

Attesa quindi la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici per le condotte ostetriche di Silvano d'Orba, Balzola, Tortona 1ª condotta, consorzio Viguzzolo-Castellar Guidobono, Bergamasco, Alessandria-Cascina Grossa-Litta Parodi, Morsasco, Gavi, Garbagna, Quattordio, Cassinelle, Carezzano, Ponzone, Stazzano;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 23362/3 San. in data 7 luglio 1954, n. 33623/3 San. del 6 agosto 1954 e n. 37108/3 San. del 1° settembre 1954, le seguenti concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

- 1) Sciutto Francesca: Silvano d'Orba;
- 2) Bidone Luciana: consorzio Viguzzolo-Castellar Guidobono;
- 3) Morrone Giuseppina: Balzola;
- 4) Caucia Luigia: Tortona 1ª condotta;
- 5) Ottavis Silvia: Alessandria-Cascina Grossa-Litta Parodi;
- 6) Pascal Secondina: Bergamasco;
- 7) Tacchino Claudina: Morsasco;
- 8) Rossi Antonietta: Gavi;
- 9) Lombardi Pierina: Quattordio;
- 10) Restituendo Carla: Cassinelle;
- 11) Spinoglio Maria: Carezzano;
- 12) Panaro Maria: Ponzone;
- 13) Motta Giuseppina: Stazzano;
- 14) Cebrelli Giuseppina: Garbagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura, nel Foglio annunci legali della Provincia e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 27 gennaio 1955

Il prefetto: DI GIOVANNI

(785)

## PREFETTURA DI AGRIGENTO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1954, n. 4358, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Aiuto Commissariato per l'igiene e la sanità 23 aprile 1954, n. 8618, modificato con successivi decreti 25 agosto 1954, n. 340/11287 e 27 settembre 1954, n. 12025;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1953:

1. Rotolo dott. Alfonso . . . . .	punti 53,
2. Valenti dott. Carmelo . . . . .	» 51,
3. Termini dott. Luigi . . . . .	» 51,
4. Zagarrigo dott. Calogero . . . . .	» 50,
5. Mistretta dott. Vito . . . . .	» 47,
6. Gandolfo dott. Vito . . . . .	» 45,
7. Cognata dott. Carlo . . . . .	» 44,
8. Borsellino dott. Vincenzo . . . . .	» 43,
9. Bono dott. Baldassare . . . . .	» 43,
10. Asta dott. Carmelo . . . . .	» 43,
11. Joppolo dott. Rosario . . . . .	» 41,
12. Cuffaro dott. Vincenzo . . . . .	» 41,
13. Zambito dott. Vincenzo . . . . .	» 40,
14. Emmi dott. Egidio . . . . .	» 40,
15. Montalto dott. Angelo . . . . .	» 39,
16. Infranco dott. Biagio . . . . .	» 39,
17. Messina dott. Angelo . . . . .	» 35,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Agrigento e in quello dei comuni di Aragona, Comitini, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro.

Agrigento, addì 4 febbraio 1955

Il prefetto: TINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 5130/3 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1953;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio 29 gennaio 1954, n. 4358, ed assegnati alla condotta veterinaria, a fianco di ciascuno segnata:

- 1) Rotolo dott. Alfonso di Salvatore: consorzio veterinario Aragona-Comitini;
- 2) Valenti dott. Carmelo di Michele: consorzio veterinario Lucca Sicula-Villafranca Sicula;
- 3) Termini dott. Luigi di Antonino: Sant'Angelo Muxaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Agrigento e in quello dei comuni di Aragona, Comitini, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro.

Agrigento, addì 4 febbraio 1955

Il prefetto: TINO

(783)

MOLA FELICE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente